# BALDI&PARTNERS *News*

*Notiziario settimanale*

**N. 7-2019 - Venerdì 22 febbraio 2019**

## In questo numero:


- **Diritto societario: controlli per prevenire la crisi**
- **Società di comodo: esclusione per congruità parametri ISA**
- **Imposte dirette: deduzione degli interessi passivi**
- **Fiscalità dell'indennità per la cessazione del rapporto di agenzia**
- **Imposta di registro: base imponibile col prezzo-valore anche con rendita proposta**
- **Il dossier completo evita le sanzioni sulle rettifiche dei prezzi di trasferimento**
- **IVA: operazioni triangolari EXTRA-UE, prova dell'esportazione**


BALDI FINANCE

BALDI & PARTNERS
AVVOCATI E COMMERCIALISTI

FONDAZIONE STUDIO BALDI

### *DIRITTO SOCIETARIO: CONTROLLI PER PREVENIRE LA CRISI*

Tra le novità più rilevanti introdotte dal nuovo **codice** della **crisi d'impresa e dell'insolvenza** vi è la cosiddetta **procedura d'allerta**, che ha lo scopo di consentire un'**emersione precoce** della crisi d'impresa, con lo **scopo** principale di evitare la progressiva **dispersione** del **patrimonio aziendale**, nell'interesse dei creditori. Tale finalità è perseguita tramite una **riorganizzazione dell'attività aziendale** e, qualora non bastasse, ricorrendo all'Organismo di composizione della crisi, istituito presso la Camera di Commercio, mediante una **trattativa con i creditori**. Funzione determinante in questa fase è svolta sia dagli **organi di controllo interno societario**, che hanno l'onere di **monitorare** costantemente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa, il suo **equilibrio economico finanziario** ed il prevedibile andamento della gestione, e di **segnalare** agli amministratori l'eventuale esistenza di fondati **indizi della crisi**. L'eventuale **segnalazione tempestiva** da parte dell'organo di controllo all'Organismo di composizione della crisi, comporta l'**esonero** della **responsabilità solidale** degli **organi di controllo societari** per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o delle azioni successivamente poste in essere dall'organo amministrativo, **in difformità delle prescrizioni ricevute**. Al fine di porre l'organo di controllo nelle condizioni di svolgere al meglio la propria funzione, sono previsti **obblighi di segnalazione** in suo favore da parte dell'**Agenzia delle Entrate** (per mancati pagamenti IVA), dell'**INPS** (per il versamento dei contributi), dell'**agente della riscossione** (per debiti erariali scaduti) e degli **istituti di credito** (per variazioni, revisioni e revoche degli affidamenti).

### *SOCIETA' DI COMODO: ESCLUSIONE PER CONGRUITA' PARAMETRI ISA*

I **nuovi modelli di dichiarazioni dei redditi** delle società di persone e di capitali, riguardo alla qualificazione di **società di comodo** (sia per carenza di ricavi, sia per la sistematicità delle perdite subite), ne prevedono l'**esclusione** non più in relazione agli studi di settore, bensì riguardo agli **indici sintetici di affidabilità fiscale** (ISA, appunto), rilevati per il **2018**. **Manca** ancora tuttavia il **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle Entrate che determini le **soglie** oltre le quali una società si consideri non di comodo (gli indici, come noto, esprimono una valutazione di **congruità** che va **da 1 a 10**). Riguardo poi alla sussistenza delle **cause di disapplicazione**, che va verificata nell'arco temporale di un quinquennio, l'Agenzia deve precisare se per il **periodo 2013-2017** debbano continuare a trovare applicazione i vecchi studi di settore, o gli indici ISA, ciò **anche per i prossimi esercizi**, fino al periodo d'imposta 2022 (che prevedrà il quinquennio d'osservazione 2017-2021).

### *IMPOSTE DIRETTE: DEDUZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI*

A partire **dall'esercizio 2019**, oltre alle modalità di calcolo del **ROL**, assumendo **ricavi** e **costi fiscali**, anziché contabili, gli interessi da considerare ai fini della deducibilità immediata o differita, stando all'interpretazione corrente, sono **anche** quelli che derivano da **debiti di natura commerciale**. Ciò quando contabilmente la componente finanziaria sia rilevata, o perché gli **interessi** sono **espliciti** (interessi per dilazione di pagamento), o perché **scorporati in base ai principi contabili** (costo ammortizzato - OIC 19). Per le **micro-imprese**, invece, tale situazione può non verificarsi, in quanto l'applicazione del criterio del **costo ammortizzato** è **facoltativa**.

### *FISCALITA' DELL'INDENNITA' PER LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI AGENZIA*

Non sussistono dubbi riguardo alla qualificazione dell'**indennità per la cessazione del rapporto di agenzia**; si tratta infatti di **reddito di lavoro autonomo**, previsto dall'art. 53, comma II, lett. e-, e dall'art. 56, comma III, lett. a-, del TUIR, con conseguente **assoggettamento**, al momento della corresponsione, di una **ritenuta d'acconto del 20%**. Il percipiente (imprenditore individuale o società di persone) avrà poi **facoltà** di optare, in sede della dichiarazione dei redditi, per la **tassazione separata**. Un po' più complesso è il problema sotto l'aspetto dell'**IVA**. Trattandosi di un'**indennità**, e quindi sostanzialmente di un risarcimento di danni previsto dalla legge, per sua natura, sarebbe **fuori campo** di applicazione dell'IVA, senonché l'Agenzia delle Entrate, riguardo all'indennità per il rilascio di locali commerciali, alla cui quantificazione si è pervenuti attraverso una **negoziazione tra le parti**, ha ravvisato un **accordo di natura contrattuale**, riconducendolo nell'ambito di **applicazione dell'IVA**. E' quindi opportuno, sotto l'aspetto IVA, valutare caso per caso le condizioni in cui si è pervenuti alla determinazione dell'indennità (semplice applicazione della legge o accordo tra le parti), così come peraltro implicitamente suggerisce l'AIDC con la massima n. 190/2014.

### *IMPOSTA DI REGISTRO: BASE IMPONIBILE COL PREZZO-VALORE ANCHE CON RENDITA PROPOSTA*

La Cassazione (sentenza n. 3409 del 6.2.2019) ha stabilito che la semplice **richiesta** in atto dell'applicazione della base imponibile calcolata col criterio del **prezzo-valore**, ai fini dell'**imposta di registro** nel trasferimento di beni **immobili abitativi** (acquirente una persona fisica non imprenditore, né artista-professionista), è valida **anche** in presenza di **rendita** proposta con la **procedura DOCFA**, anche senza lo specifico richiamo all'art. 12, comma 2-bis, del D.L. n. 70/1988. In ogni caso l'**Agenzia** sarà autorizzata a determinare il **maggior imponibile** scaturente dalla **corretta** applicazione del **criterio catastale**, una volta fissate dal catasto le rendite definitive. L'Agenzia, oltre alla differenza d'imposta, avrà diritto **anche** agli **interessi**, ma non alle sanzioni. Tale pronuncia **conferma** la precedente giurisprudenza in materia e le conclusioni del **Consiglio nazionale del Notariato** nello studio n. 133-2015/T.

### *IL DOSSIER COMPLETO EVITA LE SANZIONI SULLE RETTIFICHE DEI PREZZI DI TRASFERIMENTO*

In risposta ad un quesito posto in occasione di Telefisco 2019, la Guardia di Finanza, richiamando l'art. 8 del decreto 14 maggio 2018, ha confermato che la **documentazione relativa al Transfer Pricing**, costituita dal c.d. Masterfile (per le società controllanti) e dal Documento Nazionale, è **considerata idonea** in tutti i casi in cui fornisca i dati e gli elementi conoscitivi necessari ad effettuare **l'analisi dei prezzi di trasferimento praticati dall'impresa**. Il beneficio della **disapplicazione delle sanzioni** per infedele dichiarazione in caso di rettifiche sui prezzi infragruppo, conosciuto come "penalty protection", è quindi garantito anche quando il metodo di transfer pricing adottato dal contribuente risulti diverso da quello individuato dall'Amministrazione Finanziaria in sede di verifica fiscale. È infatti determinante la trasparenza e la veridicità delle informazioni che il contribuente verificato fornisce nei richiamati documenti di Transfer Pricing.
Viene quindi nuovamente avvalorata dall'Amministrazione Finanziaria l'importanza data alla preparazione della documentazione che illustra i criteri di formazione dei prezzi infragruppo all'interno dei gruppi multinazionali.

### *IVA: OPERAZIONI TRIANGOLARI EXTRA UE, PROVA DELL'ESPORTAZIONE*

Con l'avvento della fattura elettronica, l'Agenzia delle Entrate deve aggiornare la procedura di reperimento della **prova** dell'**avvenuta esportazione** nell'ambito delle operazioni **triangolari**, con I e II operatore residenti (IT1 ed IT2). Tenuto conto che la fatturazione tra il I cedente residente (IT1) ed il suo cliente (IT2, promotore della <triangolazione>) avviene tramite **fattura elettronica**, il documento che IT1 deve far validare in dogana (come prova dell'avvenuta esportazione), in attesa di conferma da parte dell'Amministrazione finanziaria, non può che **essere una copia cartacea** della fattura elettronica. L'alternativa alla prova di cui sopra, costituita dall'esibizione, da parte del primo fornitore, del **documento doganale d'esportazione**, presenterebbe controindicazioni riguardo al problema della **riservatezza**, in quanto il primo operatore (IT1) verrebbe a conoscenza dell'identità del destinatario della merce, che il suo cliente residente (IT2) ha venduto all'extra UE. Non sussistono invece problemi per il cessionario/II cedente (IT2), che quale prova dell'avvenuta esportazione, riceverà il messaggio elettronico <**risultati in uscita**>, registrato sul **sistema doganale AIDA**.

## Il prossimo numero di BALDI&PARTNERS *News* uscirà il giorno 8.3.2019

### *MERCATO FINANZIARIO*

| *EURIBOR* | 21/02/19 | 14/02/19 | 31/12/18 |
|---|---|---|---|
| 3 mesi | -0,310 | -0,308 | -0,313 |
| 6 mesi | -0,231 | -0,231 | -0,240 |
| 1 anno | -0,108 | -0,108 | -0,119 |

| *CAMBI* | 21/02/19 | 14/02/19 | 31/12/18 |
|---|---|---|---|
| Euro - USD | 1,135 | 1,127 | 1,145 |
| Euro - yen | 125,70 | 125,12 | 125,85 |

| *SPREAD* | 21/02/19 | 14/02/19 | 31/12/18 |
|---|---|---|---|
| *Btp vs BUND 10 years* | 271,0 | 269,9 | 254,3 |

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.